

## FAQ del 29/10/2019

### PROCEDURA APERTA IN AMBITO EUROPEO

<b>OGGETTO</b>	Servizio di Facility Management presso gli uffici dell'Istituto per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) sito in Roma, in Corso d'Italia n.33 - RIF.163/FM
<b>CIG</b> (Codice identificazione gara)	8019050965

**DOMANDA 1:** si richiede gentilmente di fornire l'elenco dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio di Facility Management sottoposti alla clausola sociale da applicarsi come da Art. 16 del Capitolato Tecnico della gara in oggetto. Si richiede inoltre di fornire, come da legge e indicazioni ANAC, la tipologia di contratto, le ore annue di impiego e gli scatti di anzianità dei singoli lavoratori.

**RISPOSTA:** il personale attualmente impiegato nel servizio di Facility Management e sottoposto alla clausola sociale di cui all'art. 16 del Capitolato Tecnico di gara, come da dai comunicati dalla società attualmente fornitrice del servizio di Facility Management, risulta essere il seguente:

<b>PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO PULIZIE – N.RO 22 UNITA'</b>						
<b>Unità</b>	<b>Mansione</b>	<b>Sesso</b>	<b>CCNL</b>	<b>Livello</b>	<b>Orario settimanale</b>	<b>Tipologia</b>
13	Operaio/ Pulitore	F	Pulizie/ Multiservizi	2	15	Tempo parziale
2	Operaio/ Pulitore	M	Pulizie/ Multiservizi	2	15	Tempo parziale
2	Operaio/ Pulitore	F	Pulizie/ Multiservizi	2	30	Tempo parziale
1	Operaio/ Pulitore	F	Pulizie/ Multiservizi	2	25	Tempo parziale
1	Operaio/ Pulitore	F	Pulizie/ Multiservizi	2	18	Tempo parziale
1	Operaio/ Pulitore	F	Pulizie/ Multiservizi	2	20	Tempo parziale
1	Operaio/ Pulitore	M	Pulizie/ Multiservizi	3	20	Tempo parziale
1	Operaio/ Pulitore	M	Pulizie/ Multiservizi	3	40	Full Time
<b>PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI PORTINERIA – N.RO 10 UNITA'</b>						
<b>Unità</b>	<b>Mansione</b>	<b>Sesso</b>	<b>CCNL</b>	<b>Livello</b>	<b>Orario settimanale</b>	<b>Tipologia</b>
3	Addetto alla portineria	F	Pulizie/ Multiservizi	2	40	Full Time



1	Addetto alla portineria	F	Pulizie/ Multiservizi	2	26	Tempo parziale
1	Addetto alla portineria	F	Pulizie/ Multiservizi	3	40	Full Time
3	Addetto alla portineria	M	Pulizie/ Multiservizi	2	40	Full Time
2	Addetto alla portineria	M	Pulizie/ Multiservizi	3	40	Full Time
<b>PERSONALE IMPIEGATO FACCHINAGGIO – N.RO 3 UNITA'</b>						
Unità	Mansione	Sesso	CCNL	Livello	Orario settimanale	Tipologia
1	Facchino	M	Pulizie/ Multiservizi	3	40	Full Time
1	Facchino	M	Pulizie/ Multiservizi	3	35	Tempo parziale
1	Facchino	M	Pulizie/ Multiservizi	2	20	Tempo parziale

**DOMANDA 2:** si chiede di chiarire la consistenza del personale richiesto all'art.12.1 del Capitolato Tecnico per il servizio di portierato:

- N° 10 unità dalle ore 5,30 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì
- N° 1 unità dalle ore 20,00 alle ore 22,00 dal lunedì al venerdì

in quanto dallo sviluppo del monte ore per l'organico sopra esposto e con la base d'asta per il servizio di portierato pari ad €. 1.227.357,00 si giunge ad un costo orario a base d'asta di €. 10,70 che appare di molto inferiore rispetto a quello previsto dalle tabelle ministeriali.

**RISPOSTA:** in merito alla consistenza del personale indicato all'art. 12.1 del Capitolato Tecnico per il servizio di portierato si precisa che le 10 unità indicate non debbono intendersi presenti contemporaneamente per tutto l'arco della giornata ma come meglio specificato nella tabella sottostante:

Tipologia di servizio	Gg settimana	Turno 1		Turno 2	
		Orario	N.ro risorse contemporaneamente presenti	Orario	N.ro risorse contemporaneamente presenti
Portierato					
C.so D'Italia 33	5	5:30 – 13:00	2	13:00 – 20:30	2
Via Po 3	5	5:30 – 13:00	2	13:00 – 20:30	2
Carraio	5	5:30 – 13:30	1	13:30 – 22:00	1



Si precisa, inoltre, che l'orario corretto di presenza deve intendersi quello indicato al punto 9.1.1 del Capitolato Tecnico ovvero dalle ore 5:30 alle ore 20:30 (e non quello indicato al punto 12.1) per cinque giorni a settimana e dalle ore 20:30 alle ore 22:00 per cinque giorni a settimana per l'accesso al solo passo carraio con la presenza di una sola unità.

**DOMANDA 3:** In riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al seguente punto: 4.3 Requisiti di partecipazione lett.c) Requisiti di capacità tecnica e professionale "Dichiarazione del soggetto proponente con la quale dovrà attestare di aver eseguito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i destinatari, l'importo e la durata del singolo contratto. Per servizi analoghi devono intendersi servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti", si chiede conferma che ciascuno dei contratti non debba necessariamente contenere tutte le tipologie di prestazione indicate nella lex specialis di gara.

**RISPOSTA:** Relativamente allo specifico quesito in interesse, per quanto concerne i requisiti di partecipazione indicati al punto 4.3 lett. c) del Disciplinare di gara si precisa che ai fini della dimostrazione di aver eseguito almeno 3 servizi analoghi l'operatore economico dovrà attestare di aver sottoscritto almeno 3 contratti contenenti tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara.

**DOMANDA 4:** Si chiede conferma dei CPV in quanto nel bando di gara è stato indicato al punto II.1.6.) unicamente il CPV:50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici contrariamente a quanto invece indicato al paragrafo 3 "descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto" del Disciplinare di gara i seguenti CPV 50000000 servizi di manutenzione (attività secondaria); CPV 90000000 Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale (attività principale); CPV 79714000 servizi di portierato (attività principale); CPV 63100000 servizi di facchinaggio (attività secondaria).

**RISPOSTA:** Si fa presente che il sistema SIMOG dell'ANAC permette di inserire un solo CPV e per tale motivo è stato inserito un CPV ricompreso in uno di quelli indicati per le attività principali e secondarie.

**DOMANDA 5:** la presente per chiedere cortesemente quali sono le disposizioni per il soddisfacimento del requisito di capacità professionale di cui a pag. 7 del Disciplinare di Gara in caso di partecipazione in RTI.  
Ringraziando, in attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.

**RISPOSTA:** Nel caso di partecipazione di RTI il requisito di capacità professionale, di cui a pag. 7 del Disciplinare di Gara, deve esser soddisfatto da detto Raggruppamento nel suo complesso e detto requisito deve esser posseduto in misura maggioritaria, dall'Impresa mandataria.

**DOMANDA 6:** Avendo la Sottoscrivente Società Attestazione SOA Categorie OG1 Classifica II, OS28 Classifica II, OS30 Classifica II, si chiede se soddisfa i requisiti di "capacità tecnica" richiesti, come da disciplinare di gara, lettera C di cui alla pagina 6.

**RISPOSTA:** I requisiti di capacità tecnica indicati nel quesito in interesse, non soddisfano quelli richiesti nel disciplinare di gara lett. C) pag. 6.



**DOMANDA 7:** Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità Tecnica e professionale di cui al punto 4.3. lett.c, ovvero, essere in possesso per le categorie e classifiche di una qualificazione rilasciate da una SOA. E' nostra intenzione di avvalerci del subappalto non essendo in possesso di tale qualificazione. E' possibile procedere?

**RISPOSTA:** Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità Tecnica e professionale di cui al punto 4.3 lett. c si rimanda a quanto previsto agli artt. 83 ed 89 del Codice degli Appalti ed al D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

**DOMANDA 8:** Ai fini della applicazione della clausola sociale di riassorbimento del personale e della formulazione del Progetto di Assorbimento si chiede di fornire l'elenco del personale attualmente in organico indicando per ciascuna figura:

- il contratto di lavoro applicato,
- il livello di inquadramento,
- la mansione qualifica del lavoratore
- il servizio cui il lavoratore è assegnato (portierato, pulizie, facchinaggio, ...)
- il numero di ore settimanali lavorate
- se è un lavoratore ex. L. n.3°81/91 SI/NO

**RISPOSTA:** Per i primi cinque punti della domanda si veda la risposta alle domande n. 1 e n. 2 Per l'ultimo punto si fa presente che nessun lavoratore è sottoposto alla ex Legge n. 381/91

**DOMANDA 9:** Per il corretto dimensionamento del servizio di pulizia e di igiene ambientale si chiede cortesemente di voler ripartire le superfici indicate all'Art. 2 pag. 5 del Capitolato Tecnico secondo le aree omogenee indicate al punto 8.1.2, pag. 32 dello stesso Capitolato e specificamente:

- area tipo 1 – uffici, corridoi, scale, atri
- area tipo 2 – area operativa temporanea
- area tipo 3 – aree esterne non a verde
- area tipo 4 – aree tecniche
- area tipo 5 – area servizi igienici.

**RISPOSTA:** con la tabella sottostante si forniscono i dati richiesti

Aree Omogenee	Ambienti	MQ.
area tipo 1 – uffici, corridoi, scale, atri	atri, corridoi, pianerottoli, scale, uffici portinerie	11.447,22
area tipo 2 – area operativa temporanea	spazi per didattica , seminari e riunioni	1.163,98
area tipo 3 – aree esterne non a verde	aree scoperte di pertinenza dell'immobile: parcheggi, rampe di accesso, percorsi di accesso, aree cortilive, balconi, terrazze e aree di servizio come l'autorimessa	1.263,56
area tipo 4 – aree tecniche	magazzini, depositi, locali tecnici	1.841,51
area tipo 5 – area servizi igienici	antibagni, bagni	622,00

Si fa presente che l'area magazzini e archivi indicata all'art. 2 del capitolato è complessiva dell'area tipo 3 e 4 come meglio specificato nella tabella di cui sopra.



**DOMANDA 10:** Per il corretto dimensionamento degli altri servizi operativi si chiede di voler cortesemente specificare:

- con riferimento al servizio di portierato di cui al punto 9,1 del Capitolato quante postazioni di portineria sono previste per la Portineria ordinaria (dalle 5:30 alle 20:30) e per i Passi carrai.
- con riferimento al servizio di facchinaggio interno di cui al punto 9.2.1 del Capitolato si chiede cortesemente di voler specificare quante postazioni di presidio sono previste dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

**RISPOSTA:** Per il primo punto si veda la risposta alla domanda n. 2.

Per il secondo punto il servizio di facchinaggio deve essere prestato da un numero minimo di n. 2 unità di personale che devono garantire la presenza nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00

**DOMANDA 11:** Alla lettera c) Requisiti di capacità tecnica e professionale del punto 4.3 Requisiti di partecipazione, è richiesto:

<<Dichiarazione del soggetto proponente con la quale dovrà attestare di aver eseguito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i destinatari, l'importo e la durata del singolo contratto. Per servizi analoghi devono intendersi servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti.>>

Quesito:

1. per i tre servizi analoghi si intende che ognuno di essi è un unico global service che comprende i servizi citati "servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti"

oppure:

2. appalti diversi anche mono servizi; esempi:

a) un appalto di servizi di pulizia + un appalto di servizi di disinfestazione, derattizzazione + un appalto di servizi di manutenzione

oppure

b) un appalto di servizi di pulizia + un servizio di portierato + un servizio di smaltimento rifiuti

oppure

altre combinazioni di terne di appalti mono servizi che inglobino quelli da voi richiesti.

Si formula detto quesito perché le Amministrazioni committenti per "global service" intendono una serie di servizi che soddisfano le proprie esigenze, pertanto trovare un global service che comprende tutti i servizi richiesti nel Vs. appalto è pressoché improbabile, non impossibile, ma immaginiamo trovarne tre negli ultimi tre anni. Specifichiamo meglio: trovare un Amministrazione che abbia le Vs. pedissequa stesse esigenze non è facile. Quindi se la risposta dovesse essere conforme all'ipotesi descritta al punto 1. la partecipazione all'appalto sarebbe ristretta a pochi fortunati.

Fatto salvo che nell'attività dell'impresa i servizi da Voi richiesti devono essere contemplati e che l'impresa deve possedere gli altri requisiti da Voi richiesti.

**RISPOSTA:** A parziale rettifica di quanto risposto alla domanda n. 3, si rappresenta quanto segue. Il possesso del requisito del pregresso svolgimento di almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto di gara potrà essere dimostrato indipendentemente dal numero dei contratti sottoscritti. Si ribadisce che i servizi analoghi si riferiscono alle tipologie di servizi così come complessivamente richiamate al punto 3.1. "Oggetto dell'appalto / Descrizione delle prestazioni" del disciplinare di gara.



**DOMANDA 12:** In riferimento al paragrafo 4.3 punto b) Requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede se il requisito del fatturato specifico annuo pari a 1.500.000,00€, è da intendersi come media nel triennio, per un totale non inferiore a 4.500.000€ nelle annualità 2016/2017/2018, o se il fatturato di 1.500.000€ debba essere il fatturato minimo per ciascuna annualità. Es.: Un fatturato complessivo di 4.550.000€ composto da 1.650.000€ + 1.450.000€ + 1.450.000€, è da considerarsi ammissibile o meno ai fini della procedura in oggetto?

**RISPOSTA:** Il fatturato di € 1.500.000,00 deve intendersi come fatturato minimo per ciascuna annualità.

**DOMANDA 13:** In riferimento al paragrafo 4.3 punto c) Requisiti di capacità tecnica e professionale, si chiede se la comprova dei requisiti come indicata alla lettera a) e b) è riferita ai tre servizi analoghi richiesti, o tale comprova deve essere riferita a tutti i servizi costituenti i 4.500.000€ di fatturato richiesti nell'ultimo triennio?

**RISPOSTA:** Il quesito così come formulato non è chiaro pertanto non è possibile dare un corretto riscontro.

**DOMANDA 14:** In riferimento al paragrafo 11) Offerta Tecnica Organizzativa, si chiede nel dettaglio come debba essere impostata l'offerta tecnica dal punto di vista dimensionale. Ad esempio il numero massimo di pagine ove sia previsto e se per il servizio di manutenzione, la voce "programmazione degli interventi" debba prevedere la frequenza e la tipologia di intervento su ciascun macchinario presente in struttura.

**RISPOSTA:** Per quanto concerne l'offerta tecnica organizzativa non è previsto il numero massimo di pagine, comunque si consiglia di attenersi ad un numero di pagine che permetta una lettura esaustiva e puntuale nella quale dovrà prevedersi anche la frequenza e la tipologia di intervento su ciascun macchinario presente nell'edificio.

**DOMANDA 15:** Il punto 4.3 lett. c) del Disciplinare di gara prescrive che il soggetto proponente debba dichiarare di aver eseguito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i destinatari, l'importo e la durata del singolo contratto.

La prescrizione di gara precisa che per servizi analoghi devono intendersi servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti; precisa ulteriormente che, in caso di offerta presentata da prestatori di servizi temporaneamente raggruppati, ciascun prestatore di servizi dovrà dimostrare, a pena di esclusione, il possesso pro-quota dei suddetti servizi analoghi: la capogruppo mandataria dovrà dimostrare il possesso di almeno 2 (due) servizi analoghi; la/e mandante/i dovranno dimostrare il possesso di almeno 1 (uno) servizio analogo.

Nella FAQ del 08/10/2019 in risposta al quesito n. 3, viene chiarito che, ai fini della dimostrazione del requisito, l'operatore economico dovrà attestare di aver sottoscritto almeno 3 contratti contenenti tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara.

Ciò posto si osserva che la clausola di cui al punto 4.3 non parla di "contratti" analoghi ma di "servizi" analoghi, specificando quali siano detti servizi analoghi; la domanda formulata equivoca tra i due concetti, ritenendo che la norma di gara si riferisca a contratti e non servizi; e la risposta fornita parlando di "contratti" modifica, di fatto, la prescrizione di gara.

Tuttavia, anche volendo intendere che la prescrizione di cui all'art. 4.3 faccia riferimento alla esecuzione di contratti analoghi, ossia contratti di contenuto analogo a quello oggetto di



affidamento, la specificazione che i contratti debbano contenere tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara, in realtà tramuta la "analogia" di contenuto dei contratti in "identità" di contenuto.

Sul punto appare utile richiamare recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui quando la lex specialis di gara chiede di dimostrare il pregresso svolgimento di servizi simili, non è consentito alla stazione appaltante di escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, né è consentito di assimilare impropriamente il concetto di servizi analoghi con quello di servizi identici, considerato che la ratio di siffatte clausole è proprio quella di perseguire un opportuno temperamento tra l'esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche (Cons. Stato, sez. V, sentenza 3220/2014).

La FAQ appare anche contraddetta dalla prescrizione di cui al punto 4.6 (Condizioni di partecipazione in caso di Raggruppamenti Temporanei) dove viene precisato che il soddisfacimento del requisito di "Capacità tecnica e professionale", verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso.

Richiedere che tutti i partecipanti al raggruppamento abbiano svolto contratti aventi al loro interno necessariamente tutti i servizi oggetto di affidamento, oltre ad essere contraddittorio con altra prescrizione di gara, vanifica la stessa possibilità di partecipare in raggruppamento, in quanto chiede che tutte le imprese partecipanti debbano aver eseguito tutti i servizi oggetto di gara, anche se non hanno tra loro alcuna stretta omogeneità di esecuzione (non vi è omogeneità di attività tra manutenzione e portierato, o tra manutenzione e smaltimento rifiuti).

La disciplina dei raggruppamenti d'impresa è finalizzata a consentire, attraverso il principio del cumulo dei requisiti, la partecipazione congiunta di una pluralità di operatori economici attraverso l'unione di competenze tra loro diversificate, ma tutte funzionali alla realizzazione dell'appalto.

Ciò premesso si chiede di voler rettificare la FAQ, in quanto contrastante con i principi sottesi alla partecipazione di imprese in raggruppamento.

**RISPOSTA:** Si veda la risposta alla domanda n. 11

**DOMANDA 16:** Il punto 10.2 (Documento di gara unico europeo) del Disciplinare di gara prescrive che, in caso di ricorso al subappalto, il concorrente debba indicare i tre subappaltatori proposti i quali, a loro volta, devono compilare il DGUE nelle parti di loro pertinenza.

La prescrizione di gara si riferisce evidentemente alla disposizione di cui all'art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, disposizione la cui applicazione è stata sospesa fino al 31.12.2020, a norma dell'art. 1 comma 18 della legge 55/2019, di conversione del d.l. 32/2019 (cd. decreto sblocca cantieri).

Si chiede, pertanto, di voler confermare che la prescrizione di gara che impone di indicare la terna dei subappaltatori costituisce un refuso.

**RISPOSTA:** Si conferma il refuso pertanto per quanto concerne il subappalto si applica la legge di conversione n. 55/2019 che prevede che fino al 31 dicembre 2020 il limite del subappalto è del 40% del valore complessivo dell'appalto, lasciando scegliere alle stazioni appaltanti la percentuale esatta. Fino al 31 dicembre 2020, è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'art. 105 del D.lgs 50/2016 (obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara)

**DOMANDA 17:** Con riferimento alla procedura in oggetto, visto la documentazione di gara, nonché ai sensi della vigente normativa, con riferimento al subappalto, si chiede conferma che l'indicazione della terna dei subappaltatori e la relativa documentazione richiesta per ciascun subappaltatore (rif. a pg. 16 del disciplinare di gara - art. 10.2 - parte II), sia da considerarsi un refuso.



**RISPOSTA:** Si veda la risposta alla domanda n. 16

**DOMANDA 18:** In riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare al seguente punto: 4.3 Requisiti di partecipazione lett. c) Requisiti di capacità tecnica e professionale "Dichiarazione del soggetto proponente con la quale dovrà attestare di aver eseguito nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando di gara, specificando la descrizione delle attività, i destinatari, l'importo e la durata del singolo contratto", si chiede conferma che nell'ambito di una convenzione Consip di Facility Management in cui rientrano Ordinativi di Fornitura firmati con varie stazioni Appaltanti, possa ritenersi soddisfatto il requisito con la presentazione di alcuni dei medesimi ordinativi contenenti tutte le tipologie dei servizi richiedenti seppur non coincidenti in ogni singolo ordinativo

**RISPOSTA:** Si conferma che il requisito previsto al punto 4.3. requisiti di partecipazione tecnica e professionale nell'ambito di convenzioni Consip di Facility Management in cui rientrano Ordinativi di fornitura firmati con varie Stazioni appaltanti, possa ritenersi soddisfatto con la presentazione di alcuni dei medesimi ordinativi contenenti tutte le tipologie dei servizi richiesti seppur non coincidenti in ogni singolo ordinativo.

**DOMANDA 19:**

Con la presente si rappresenta l'illegittima restrizione delle condizioni di accesso alla procedura in oggetto, da ultimo operata con il chiarimento n. 3 rispetto a quelle indicate nel bando, che impone una immediata rettifica di Codesto Ente.

L'art. 4.3. lett. c) del disciplinare ha stabilito quale requisito di ammissione il pregresso svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, precisando che per servizi analoghi devono intendersi "i servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti" (art. 4.3. lett. c) del disciplinare di gara).

Con il chiarimento menzionato Codesto Ente ha, invece, ristretto l'accesso ai soli concorrenti in possesso del pregresso svolgimento di "almeno 3 contratti contenenti tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara": ossia tutte le tipologie di servizi oggetto del contratto.

Così precisando, Codesto Ente ha di fatto reso più gravoso la partecipazione alle imprese - soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni - di fatto rendendo il requisito di servizio "analogo", richiesto dalla lex specialis, un requisito di servizio "identico" e così ponendo in essere un operato illegittimo sotto un duplice profilo.

1. In primo luogo, il chiarimento causa una ingiustificata limitazione alla partecipazione alla procedura di gara.

Se, infatti, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante richiedere la dimostrazione dell'esperienza del concorrente a mezzo del pregresso svolgimento di servizi analoghi, l'esercizio di tale discrezionalità non può prescindere dal rigoroso rispetto dei più elementari principi sottesi al Codice dei contratti pubblici e posti a presidio del favor participationis.

E infatti, il Codice dei contratti pubblici stabilisce che tutti i requisiti di ammissione debbano essere proporzionati all'oggetto dell'appalto "tenendo presente l'interesse ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti" (art. 83, comma 2 d.lgs. 50/2016) e che "I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese" (art. 30, comma 7 d.lgs. 50/2016).

L'imposizione di servizi identici quale requisito di accesso è esclusa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che concordemente statuisce che "Laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di "servizi analoghi", la stazione appaltante non è legittimata ad escludere i concorrenti che non abbiano svolto tutte le attività oggetto dell'appalto né ad assimilare impropriamente il concetto di "servizi analoghi" con quello di "servizi identici", atteso che la ratio sottesa alla succitata clausola del bando è il contemperamento tra l'esigenza





di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione "servizi analoghi" non s'identifica con "servizi identici" (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 agosto 2018, n.5040; in termini Consiglio di Stato, sez. V, 31 maggio 2018, n. 3267); essendo invero sufficiente per "ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara (che, ndr) il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122; Consiglio di Stato, Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 6035; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 giugno 2014, n. 3220; Consiglio di Stato, 8 aprile 2014, n. 1668; Consiglio di Stato, Sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; TAR Toscana, Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 287; TAR Emilia-Romagna, Sez. II, 08 marzo 2019, n.231).

Viceversa, la richiesta di aver svolto servizi identici a quelli oggetto di gara, operata dal chiarimento attraverso il richiamo a "tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara" produce effetti anticoncorrenziali perché consente la partecipazione a solo i pochissimi big players del mercato: quei concorrenti, cioè, che, per esperienza e dimensione, siano in grado di garantire il requisito nei ristretti limiti precisati nel chiarimento.

2. In secondo luogo, l'operato di Codesta Stazione appaltante è illegittimo perché, a mezzo del chiarimento n. 3, ha operato una modifica postuma delle condizioni di accesso previste dalla lex specialis.

Difatti, il disciplinare ha esemplificativamente indicato quali servizi analoghi quelli di "servizi di pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato, facchinaggio interno ed esterno, manutenzioni e smaltimento rifiuti" (art. 4.3. lett. c) del disciplinare di gara); senza minimamente porre alcuna restrizione né sulla tipologia né sul numero di attività che ciascun contratto analogo dovesse contemplare, conformemente alla giurisprudenza, sopra richiamata, secondo la quale il requisito "rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti di esperienza è quello realizzato "nel settore oggetto della gara", e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della procedura concorsuale" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 1 aprile 2019, n. 2127; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2098).

L'aver ristretto il requisito di accesso in termini di "3 contratti contenenti tutte le tipologie di servizi indicate al punto 3.1. del Disciplinare di gara" (ossia servizi identici a quelli oggetto del contratto) integra dunque una inammissibile modifica del bando a mezzo dei chiarimenti: "In tema di gare d'appalto le uniche fonti della procedura sono infatti costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi della stazione appaltante" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4441; in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2017, n. 978; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 74; Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012, n. 5570; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2010, n. 4526).

Alla luce di quanto sopra, al fine di permettere il più ampio spiegarsi della concorrenza e la più ampia partecipazione delle piccole e medie imprese, si invita Codesto Ente a voler immediatamente rettificare il contenuto del chiarimento n. 3, riconducendo la portata del requisito di ammissione entro i limiti di Azienda legittimità prescritti dalla legge, come anche interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché dal bando di gara.

Per l'effetto si chiede di rettificare espressamente il chiarimento sopra richiamato, confermando che:

1) il possesso del requisito del pregresso svolgimento di 3 servizi analoghi a quello oggetto di gara possa essere assolto attraverso 3 contratti ciascuno dei quali comprenda soltanto una o più delle attività previste nell'appalto, ma non necessariamente tutte (ad es. un contratto per pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato; un contratto per facchinaggio interno ed esterno; un contratto per manutenzioni);



2) per l'effetto, in caso di partecipazione in RTI, che il predetto requisito possa essere assolto attraverso 3 contratti (2 in capo alla capogruppo mandataria e 1 in capo alla mandante, come richiesto dall'art. 4.3. lett. c) del disciplinare) ciascuno dei quali comprenda soltanto una o più delle attività previste nell'appalto, ma non necessariamente tutte (ad es. un contratto per pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato; un contratto per facchinaggio interno ed esterno; un contratto per manutenzioni);

**RISPOSTA:** Si veda la risposta alla domanda n. 11

**DOMANDA 20:** Si chiede, altresì, di voler confermare che in caso di partecipazione di RTI verticale, nel quale la mandante svolgerà la prestazione secondaria "servizi di manutenzione", il possesso della qualificazione SOA per le categorie e classifiche richieste possa essere assolto dalla suddetta mandante che svolgerà i servizi di manutenzione.

**RISPOSTA:** Il possesso della qualificazione SOA per le categorie e le classifiche richieste può essere assolto dalla mandante che svolgerà i servizi a lei in capo.

**DOMANDA 21** La scrivente è in possesso dell'Attestazione SOA Categorie OG1 classifica IV e OG 11 classifica VI. Si chiede se tali categorie soddisfano i requisiti di "capacità tecnica" richiesti a pag. 6 lettera C del disciplinare di gara;

**RISPOSTA:** le attestazioni SOA di cui alla presente domanda non soddisfano i requisiti di capacità tecnica richiesti.

**DOMANDA 22** Essendo il Servizio di "Attività di Pulizia e Igiene Ambientale" pari a € 1.324.033,00 (importo canone per 36 mesi), ed essendo questa un'attività Principale, si richiede se l'impresa che partecipa alla gara debba essere iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza ad una delle fasce di classificazione. Se sì, quale fascia di classificazione è richiesta?

**RISPOSTA:** l'Impresa che partecipa alla gara deve essere iscritta al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione "E" di cui all'art. 3 del citato decreto.

**DOMANDA 23** Con riferimento alla procedura in oggetto, vista la documentazione di gara ed in relazione ai Requisiti di Capacità Professionale (richiesti a pag. 7 del Disciplinare di gara, art. 4), si chiede di chiarire se per "Gestore del servizio" si debba intendere una tra le figure di Responsabile del Contratto / Referente del Servizio (indicate all'art.3 del Capitolato Tecnico), o se si debba far riferimento ad altra figura professionale non già indicata nel medesimo Capitolato.

**RISPOSTA:** Per "Gestore del Servizio" si deve intendere la figura del Referente del Servizio indicata all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

**DOMANDA 24** In riferimento alla risposta al quesito 11 che si riporta "RISPOSTA: A parziale rettifica di quanto risposto alla domanda n. 3, si rappresenta quanto segue. Il possesso del requisito del pregresso svolgimento di almeno 3 servizi analoghi a quelli oggetto di gara potrà essere dimostrato indipendentemente dal numero dei contratti sottoscritti.



Si ribadisce che i servizi analoghi si riferiscono alle tipologie di servizi così come complessivamente richiamate al punto 3.1. "Oggetto dell'appalto / Descrizione delle prestazioni" del disciplinare di gara", la cui medesima risposta è stata utilizzata per la FAQ n. 15 e 19 , non si comprende chiaramente quale sia la corretta interpretazione.

Quindi si richiede di chiarire inequivocabilmente, attraverso l'esempio sotto riportato e richiesto opportunamente anche da un altro concorrente al quesito n. 19, se tale requisito sarebbe assolto con la seguente configurazione come da esempio: per l'effetto, in caso di partecipazione in RTI, che il predetto requisito possa essere assolto attraverso 3 contratti (2 in capo alla capogruppo mandataria e 1 in capo alla mandante, come richiesto dall'art. 4.3. lett. c) del disciplinare) ciascuno dei quali comprenda soltanto una o più delle attività previste nell'appalto, ma non necessariamente tutte (ad es. un contratto per pulizia locali, disinfestazione, derattizzazione, portierato; un contratto per facchinaggio interno ed esterno; un contratto per manutenzioni).

**RISPOSTA:** L'esempio proposto non è pertinente. Sul tema si ribadisce, infatti, quanto già esplicitato nella risposta alla domanda n.11. Ciascun servizio analogo, richiesto a dimostrazione del requisito della capacità tecnica, dovrà comprendere tutte le 4 tipologie di prestazioni (servizi di manutenzione, servizi di pulizia ed igiene ambientale, servizi di portierato-reception e servizi di facchinaggio) di cui all'art. 3.1 "Oggetto dell'appalto" del Disciplinare di gara, indipendentemente dal numero di contratti sottoscritti e presentati a dimostrazione del possesso di detto requisito di partecipazione.

**DOMANDA 25:** Con riferimento all'Art. 11 del Disciplinare, siamo a chiedere conferma che i "curricula di ogni singolo componente del gruppo di lavoro", da allegare all'Offerta Tecnica, siano esclusivamente quelli delle figure responsabili e di staff dell'offerente, considerato che è la sola ditta uscente a disporre dei dati degli operativi e delle relative figure Responsabili in situ.

**RISPOSTA:** la richiesta di curricula di cui al 3° punto elenco dell'art. 11 "Contenuto della Busta B-Offerta Tecnico organizzativa" del Disciplinare di gara è da considerarsi un refuso, e, pertanto, detta richiesta non va presa in considerazione.

**DOMANDA 26:** Con riferimento alla tabella "criteri di valutazione dell'offerta tecnica", di cui all'Art. 13.1 del Disciplinare, siamo a chiedere cortesemente di specificare a quali servizi operativi si riferiscano le migliori dell'ultimo elemento progettuale, in particolare, esclusi i servizi manutentivi che sono puntualmente richiamati nel Criterio, se per "assistenza", si intendano tutti i servizi operativi di cui all'Art. 2.1 del Capitolato, oppure se vi è altra interpretazione.

**RISPOSTA:** per "assistenza" devono intendersi tutti i servizi operativi di cui all'Art. 2.1 del Capitolato.

**DOMANDA 27:** Con riferimento alla capacità professionale si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI verticale in cui la mandante esegua per intero i "servizi di manutenzione", a parziale rettifica del quesito nr. 5, il requisito di "esperienza nella gestione/coordinamento di servizi di facility management O manutenzioni integrate" possa essere per intero soddisfatto dalla mandante (con la dimostrazione quindi della sola esperienza per i servizi di manutenzioni integrate) e quindi soddisfatto dal Raggruppamento nel suo complesso.

**RISPOSTA:** Con riferimento alla capacità professionale, il requisito di "esperienza nella gestione/coordinamento di servizi di facility management O manutenzioni integrate", in caso di



partecipazione in RTI verticale, può essere per intero soddisfatto dalla mandante e quindi soddisfatto dal Raggruppamento nel suo complesso.

**DOMANDA 28:** Per quanto riguarda il subappalto, in virtù delle modifiche apportate dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si chiede di confermare che non sia necessaria l'indicazione della terna dei subappaltatori e conseguentemente la produzione della documentazione, poiché il comma 6 dell'art. 105 del Codice da voi richiamato risulta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

**RISPOSTA:** In tema di subappalto, si conferma che non è necessario indicare la terna dei subappaltatori, come già precisato nella risposta alla domanda n.16.

**DOMANDA 29:** Infine, con riferimento alla comprova dei requisiti, si chiede di confermare che i documenti non debbano essere inseriti nel sistema AVCpass al momento della presentazione dell'offerta ma solo in una seconda fase della procedura.

**RISPOSTA:** I documenti di cui al relativo quesito, possono esser inseriti nel sistema AVCpass, anche in una fase successiva alla presentazione dell'offerta.